

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Rep. n. 347

OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori relativi all'intervento
"BIVONA ZONA 30 BORGO FUTURO - INTERVENTO DI
RIGENERAZIONE E RECUPERO CON ALLESTIMENTO DEL
PARCO DEL CASTELLO DI BIVONA E DEL GIARDINO
TOMARCHIELLO - Comune di Vibo Valentia" - Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Componente 2 -
Investimento/Subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" - finanziato
dall'unione europea - NEXT GENERATION EU - C.U.P.:
E47H21002430001 - C.I.G.A00A29076D

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno 28 (ventotto) del mese di settembre,
presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza
Martiri d'Ungheria, avanti a me Dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario
Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma
pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 -
comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente
costituiti:

1) Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno
20.02.1957 (C.F.: TTEDNM57B60F537M), la quale dichiara di intervenire
nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del



Comune di Vibo Valentia (P. IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente di Settore 1 “Affari Legali” – giusto Decreto Sindacale n° 7 del 14.09.2023 – di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) Il sig. Raffaele Ferrazzo nato il 31/10/1967 a Vibo Valentia, residente nel Comune di Ionadi (VV) in via G. Pascoli n. 9, - Codice Fiscale FRR RFL 67R31 F537U, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto, in qualità di Rappresentante Legale dell'impresa “Cooper Po. Ro. Edile S.c. con sede in Rombiolo (VV) con codice fiscale n. 86030010796 con partita IVA n 00370690794 mail: info@cooperporo.it pec:cooperpoedile@pec.it - TEL/FAX. 0963.367171”

L'operatore economico, nel prosieguo dell'atto, verrà denominato anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione dirigenziale n.1586 del 23/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato “BIVONA ZONA 30 BORGO FUTURO - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E RECUPERO CON ALLESTIMENTO DEL PARCO DEL CASTELLO DI BIVONA E DEL GIARDINO TOMARCHIELLO – Comune di Vibo Valentia”, redatto Dallo “STUDIO TECNICO CASTAGNARO - P.IVA:05428961212”, per un importo complessivo di €.1.265.000,00 (unimioneduecnetosesantacinquemila/00);

- che con determinazione del Dirigente del Settore 5 n.1587 del 23/08/2023



si è stabilito, tra l'altro:

1) di indire una gara d'appalto nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023, per come consentito dall'art.50 comma 1 lettera d) ultimo periodo del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento dei lavori afferenti l'intervento denominato "BIVONA ZONA 30 BORGO FUTURO - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E RECUPERO CON ALLESTIMENTO DEL PARCO DEL CASTELLO DI BIVONA E DEL GIARDINO TOMARCHIELLO – Comune di Vibo Valentia", di importo complessivo pari ad Euro 950.124,93 oltre IVA, di cui Euro 594.941,54 per lavori soggetti a ribasso, Euro 225.667,47 per costi di mano d'opera ed Euro 129.515,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da esperire con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art.50 comma 4 del D.Lgs.36/2023;

2) di delegare la SUA all'adozione del provvedimento di indizione, approvazione documentazione di gara e di tutti gli atti riportati del Regolamento SUA ivi compresa la decisione finale di aggiudicazione;

- che con determinazione dirigenziale n.1218 del 23/08/2023 adottata dal Segretario Generale della Provincia di Vibo Valentia, si è stabilito tra l'altro:

1) di prendere atto della determinazione n.1587 del 23/08/2023, adottata dal Dirigente del Settore n. 5 del Comune di Vibo Valentia, relativa all'appalto per l'affidamento dell'intervento denominato: "BIVONA ZONA 30 BORGO FUTURO - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E RECUPERO CON ALLESTIMENTO DEL PARCO DEL CASTELLO DI BIVONA E DEL GIARDINO TOMARCHIELLO – Comune di Vibo Valentia", dell'importo progettuale di complessivi €.1.265.000,00;



2) di appaltare l'intervento suddetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. c ed art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'importo complessivo di appalto di €.950.124,93, distinto per come segue:

€.594.941,54 per lavori soggetti a ribasso d'asta;

€.225.667,47 per costi della manodopera;

€.129.515,92 per oneri della sicurezza;

I costi della manodopera e della sicurezza, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, non sono soggetti a ribasso;

3) di dare atto che la procedura di cui al presente provvedimento si svolge ai sensi dell'art. 50, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

4) di approvare lo schema di bando e disciplinare di gara;

- che' con determinazione n.1360 del 25/09/2023 adottata dal Segretario Generale della Provincia di Vibo Valentia, si è stabilito:

1. di approvare i verbali di gara a procedura negoziata n. 1 redatto in data 15.09.2023 , relativi alla proposta di aggiudicazione inerente l'appalto dei lavori dell'intervento denominato: *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Componente 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" - finanziato dall'unione europea – NEXT GENERATION EU – Lavori relativi all'intervento: "BIVONA - ZONA 30 BORGO FUTURO RIGENERAZIONE E RECUPERO CON ALLESTIMENTO DEL PARCO DEL CASTELLO DI BIVONA E DEL GIARDINO TOMARCHIELLO – Comune di Vibo Valentia" - C.U.P.: E47H21002430001 - C.I.G.:A00A29076D;*

2. di dare atto dell'esito positivo delle verifiche effettuate d'ufficio relative all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati in sede di gara dall'operatore economico Cooper Po. Ro. Edile S.c. con sede in Rombiolo (VV) con codice fiscale n. 86030010796 con partita IVA n 00370690794 proposta quale aggiudicataria dei lavori suddetti;

3. di disporre l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico Cooper Po. Ro. Edile S.c. con sede in Rombiolo (VV) con codice fiscale n. 86030010796 con partita IVA n 00370690794 - per l'importo di €.431.778,82 (quattrocentotrentunomilasettecentosettantotto/82) - Ribasso offerto del 27,425%, oltre €.225.667,47 (euro duecentoventicinquemilaseicentosessantasette/47) per costi della manodopera ed €.129.515,92 (euro centoventicinquemilacinquecentoquindici/92) per oneri della sicurezza ed oltre IVA, nonché alle altre condizioni contenute nel progetto esecutivo posto a base di gara;

4. di dichiarare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 17 comma 5 del dlgs n. 36/2023, efficace l'aggiudicazione;

- che alla spesa complessiva per l'esecuzione dell'appalto, si può fare fronte con i fondi di cui al Capitolo 200154 Missione 09 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 del Bilancio 2023, a valere sul finanziamento PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1 - "Rigenerazione Urbana" - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU, più Fondo Opere indifferibili di cui alla Legge n.197 del 29.12.2022;

- che la SUA Provinciale ha accertato che, a carico dell'impresa Cooper Po.

ful ✖



Ro. Edile S.c. con sede in Rombiolo (VV) con codice fiscale n. 86030010796 con partita IVA n 00370690794, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che, con nota prot. d'ingresso n° 0042363 del 20.09.2023, è stata richiesta all'Ufficio Territoriale del Governo Vibo Valentia (VV), ai sensi del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., la comunicazione antimafia per l'impresa "Cooper Po. Ro. Edile S.c. con sede in Rombiolo (VV) con codice fiscale n. 86030010796 con partita IVA n 00370690794", mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) e dei soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., non risultano sussistere le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- che, pertanto, in assenza di comunicazione prefettizia antimafia, relativa all'impresa anzidetta, si procede alla stipula del presente contratto, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., nelle more di successiva notifica di comunicazione interdittiva;

- che, a seguito di richiesta telematica, è stato acquisito, con prot. INAIL_40515087, regolare certificato DURC relativo all'impresa Cooper Po. Ro. Edile S.c. con sede in Rombiolo (VV) con codice fiscale n. 86030010796 con partita IVA n 00370690794, valido sino al 26 Gennaio 2024;

- che l'impresa ha dichiarato di non essere assoggettati agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge 68/99;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso l'Area 3 – Settore 5 – Servizio 1;


Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto, l'Elenco Prezzi Unitari e il Cronoprogramma, nonché ogni altra prestazione, per quanto non richiamata, che sia necessaria o anche solo opportuna al fine di una corretta esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, le imprese citate in premessa hanno reso la dichiarazione secondo cui le società non hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013,

Handwritten signature



n. 62, il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2022-2024, approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 29 aprile 2022 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento dell'appalto **dei lavori denominati "BIVONA - ZONA 30 BORGO FUTURO RIGENERAZIONE E RECUPERO CON ALLESTIMENTO DEL PARCO DEL CASTELLO DI BIVONA E**

**DEL GIARDINO TOMARCHIELLO – Comune di Vibo Valentia” –
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 -
Componente 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1 “Rigenerazione
Urbana” - finanziato dall’unione europea – NEXT GENERATION EU.**

L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni e termini di cui al presente contratto ed agli atti da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e delle norme applicabili in materia.

ARTICOLO 5: Corrispettivo dell’appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in complessivi €.786.962,21 (settecentoottantaseimilanovecentosessantadue/21) oltre IVA di legge, così suddiviso:

€.431.778,82 (euro quattrocentotrentunomilasettecentosettantotto/82) per lavori al netto del ribasso del 27,425%;

€.225.667,47 (euro duecentoventicinquemilaseicentosessantasette/47) per costi della manodopera non soggetti a ribasso;


€.129.515,92 (euro centoventinovemilacincuecentoquindici/92) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari.

a) l’Appaltatore espressamente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui

ful *A*



all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analogha clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti; in caso di violazione, si procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e all'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice C.U.P.: E47H21002430001 - C.I.G.A00A29076D assegnati all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche che l'Appaltatore indicherà, di volta in volta, sulle fatture presentate.

L'impresa Cooper Po. Ro. Edile S.c. con sede in Rombiolo (VV) con codice fiscale n. 86030010796 con partita IVA n 00370690794 provvederà ad incassare, sul conto corrente comunicato con pec del 28.09.2023, le somme dovute, sia in acconto che a saldo, relative al presente contratto, esonerando l'Ente appaltante da ogni eventuale dissidio che dovesse sorgere tra le imprese associate in merito alle loro spettanze.

ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare integranti il progetto

esecutivo, approvato con determinazione dirigenziale n.1586 del 23/08/2023,
composto dagli elaborati progettuali, da intendersi integralmente richiamati e
trascritti, anche se non materialmente allegati, di seguito elencati:

ELENCO ELABORATI

RELAZIONI

E00 ELENCO DEGLI ELABORATI

E01 RELAZIONE GENERALE

E02 RELAZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI

E03 RELAZIONE DI CALCOLO

E04 COMPOSIZIONE DEL QUADRO ELETTRICO

E05 RELAZIONE DELLE OPERE SPECIALISTICHE

E06 RELAZIONE ARCHEOLOGICA

E07 TAVOLA DI INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO E VINCOLISTICO

E08 TAVOLA DI RILIEVO PLANIALTIMETRICO

E09 TAVOLA DI RILIEVO FOTOGRAFICO

E10 TAVOLA DELLO STATO DI FATTO E CONCEPT

E11 TAVOLA GENERALE DI PROGETTO

E12 TAVOLA DEI DETTAGLI

E13 TAVOLA DEGLI IMPIANTI

E14 TAVOLA DEI SOTTOSERVIZI


E15 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E16 ELENCO DEI PREZZI UNITARI

E17 ANALISI DEI PREZZI

E18 STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

E19 QUADRO TECNICO ECONOMICO



E20 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

E21 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

E22 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

E23 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

E24 FASCICOLO DELL'OPERA

E25 DIAGRAMMA DI GANTT

E26 PLANIMETRIA DI CANTIERE

E27 STUDIO AMBIENTALE

E28 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI

E29 RELAZIONE CAM

E30 PIANO DI FINE VITA

E31 ELENCO COMPONENTI EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI DISASSEMBLABILITÀ E FINE VITA

E32 ELENCO MATERIALI COSTITUITI DA MATERIA RECUPERATA O RICICLATA

E33 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

E34 CALCOLI ILLUMINOTECNICI

E35 RELAZIONE DNSH

E36 PIANO DI GESTIONE E IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI

E37 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

E38 SCHEMA DI CONTRATTO

Detti documenti, nessuno escluso, che le parti dichiarano di conoscere per averne preso già visione esonerando me Ufficiale dalla lettura, si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto anche se allo stesso non materialmente allegati e rimarranno depositati presso l'Area 3 – Settore 5 – Servizio 1.

L'Appaltatore dovrà svolgere l'incarico facendo riferimento alle indicazioni comprese nel progetto esecutivo, ai pareri acquisiti sullo stesso e rapportarsi con il Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni, le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare i lavori durante il loro svolgimento.


L'Appaltatore si impegna a redigere e a consegnare prima dell'inizio dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, da redigersi secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza di Progetto, ma calibrato sui propri mezzi d'opera e sulle maestranze che riterrà di poter impiegare.

L'Appaltatore si dichiara disponibile ad accettare, senza alcuna eccezione di sorta, tutte le eventuali variazioni future che si rendessero necessarie, da apportare al progetto esecutivo appaltato e ad eseguire tutte le lavorazioni aggiuntive e/o sostitutive delle lavorazioni di contratto, agli stessi patti e condizioni stabilite nel presente atto e secondo i nuovi prezzi concordati con l'Amministrazione, rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma tempo e luogo.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni eventuale illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del contratto.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del



Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 9: Disposizioni Specifiche PNRR.

1. L'Appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura "*Opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – M2C4I2.2*" e i loghi dell'Unione Europea e del Comune di Vibo Valentia. L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori).
2. L'Appaltatore si obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno ambientale (DNSH) in coerenza con l'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 come risultante dalla relazione sul rispetto dei principi DNSH;
3. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art.47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ad assicurare all'occupazione giovanile una quota pari

almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

4. L'Appaltatore dichiara di essere in regola con gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

ARTICOLO 10: Termine utile per l'ultimazione dei lavori - Penali in caso di ritardo

Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a **300 giorni** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (come da cronoprogramma).

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure di recesso del contratto.


In caso di mancato rispetto del termine richiamato al periodo precedente per cause imputabili all'impresa appaltatrice, l'Amministrazione appaltante si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

ARTICOLO 11: Anticipazione.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il Comune, dopo la sottoscrizione del contratto medesimo, ed entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori erogherà all'Appaltatore, su specifica richiesta di

ful

★



quest'ultimo, l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa prevista dal medesimo comma.

L'anticipazione è recuperata mediante trattenuta sull'importo dei certificati di pagamento emessi.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 12: Pagamenti.

I pagamenti verranno erogati a stati di avanzamento lavori, a raggiungimento della somma €. 100.000,00 (euro centomila/00).

Il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU – Italia.

L'Impresa aggiudicataria è consapevole ed accetta che i pagamenti verranno corrisposti dietro presentazione di regolare fattura, e solo previo avvenuto trasferimento ed accredito delle somme da parte dell'Ente finanziatore.

L'Appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, le seguenti informazioni: Titolo del progetto, Indicazione “Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU –Missione 5 - Componente 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1- Rigenerazione Urbana”, Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce, Numero della fattura, Data di fatturazione, Estremi identificativi dell'intestatario, Importo (con

imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge), Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata, CUP del progetto, CIG della gara, Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

ARTICOLO 13: Risoluzione del contratto e recesso.


1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

motivo;

- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto;
- o) SUB-AFFIDAMENTO (O SUB-CONTRATTO) di lavoro, servizi e forniture, non preventivamente comunicate alla Stazione Appaltante ed i cui operatori economici rientrano nelle condizioni di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 14: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola

risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazioni interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.


ARTICOLO 15: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

ful K

ARTICOLO 16: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, così come stabilito dal CSA, cauzione definitiva e relativa appendice dell'importo di €. 109.703,00 (euro centonovemilasettecento tre/00), a mezzo polizza fidejussoria n. 10076719003226, rilasciata, in data 28 settembre 2023, dalla compagnia "Bene Assicurazioni S.p.A. VIA DEI VALTORTA 48 20127 MILANO - Codice Fiscale / Partita IVA 09599100964 - R.E.A. Milano n. 2110473" codice 100767 agenzia orizzonte insurance s.r.l. - subagenzia 10.



Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi

della suddetta cauzione.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Impresa ha usufruito del beneficio della riduzione di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., poiché in possesso delle certificazioni previste dalla normativa.

ARTICOLO 17: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

L'appaltatore ha, altresì, l'obbligo prima dell'inizio dei lavori di trasmettere la polizza C.A.R. (responsabilità civile verso terzi) di cui all'art. 117, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, per un massimale di €.1.000.000,00, al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

ARTICOLO 18: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 19: Subappalto.

L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

I subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012, al P.T.P.C. 2022-2024 del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 29


aprile 2022 e dei suoi allegati.

ARTICOLO 20: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni. A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L' appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,



territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

ARTICOLO 21: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e dell'eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa subappaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

ARTICOLO 22: Domicilio dell'Appaltatore.


A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni all'Appaltatore, è la sede legale dell'impresa sita in Rombiolo (VV), Via Zona Industriale, snc . tel 0963.367171 fax.0963.546011 - e-mail: info@cooperporo.it PEC:cooperpoedile@pec.it

ARTICOLO 23: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 24: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.




ARTICOLO 25: Patto di integrità e Protocollo d'Intesa.

Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.



Le parti danno atto altresì della vigenza del Protocollo d'intesa, stipulato, in data 16/05/2022, tra il Comune di Vibo Valentia e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia.



ARTICOLO 26: Norme di chiusura.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa

riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati progettuali del progetto esecutivo approvato con Determinazione dirigenziale n. 1586 del 23/08/2023. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

ARTICOLO 27: Trattamento dei dati personali.


Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.


Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 25 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **D.ssa Adriana Maria Stella Teti**



- L'APPALTATORE: **Sig. Raffaele Ferrazzo, nella qualità**



- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia** 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. dall'uno al ventisette del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;



- il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del Comune.

- PER IL COMUNE: **D.ssa Adriana Maria Stella Teti**

Adriana Maria Stella Teti

- L'APPALTATORE: **Sig. Raffaele Ferrazzo, nella qualità**

Raffaele Ferrazzo

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

